



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 240/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23499 del registro di Segreteria, proposto da

- M. A., nato a omissis (omissis), il omissis e residente, al Viale omissis, n. omissis,

omissis (omissis), C.F. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lucisano,

presso il quale ha eletto domicilio PEC sergiolucisano@legalmail.it

ricorrente

contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con

sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Maria Teresa Pugliano e

dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T

Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente M. A. ha

rappresentato di avere inoltrato, in data 24/11/2022, alla competente

Commissione Sanitaria INPS, domanda volta al riconoscimento dello stato di

invalido civile previo accertamento del requisito sanitario.

In data 26/01/2023, la Commissione Medica adottava diagnosi di “*Tremore essenziale in soggetto con lesione demielinizante di NND. Esiti gliotici su base vascolare con microangiopatia ischemica in soggetto con cardiopatia ipertensiva e forame ovale pervio in compenso emodinamico. Spondilosi e artropatie in soggetto con protrusioni multiple cervico dorso lombari. Disturbo depressiva*”, riconoscendolo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), percentuale del 67%.

Il ricorrente contesta detta percentuale di invalidità, ritenendo che le proprie patologie dovrebbero dare luogo a una percentuale superiore al 74% e ne chiede l'accertamento al fine del godimento dei benefici di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 106/2023 del 12/4/2023 è stato designato relatore della causa il Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 13/4/2023 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 12.10.2023.

3. In data 27 settembre 2023 si è costituita in giudizio l'Inps, preliminarmente eccependo inammissibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa.

Ha poi rilevato che l'odierno ricorrente è soggetto tutt'ora in attività di servizio, che nessun provvedimento di pensione a favore dello stesso è stato posto in essere, il che influirebbe anche sull'esistenza dell'interesse ad agire, non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico.

Nel merito ha eccepito che l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n° 388 riconosce un beneficio limitato al periodo durante il quale “*l'attività lavorativa sia*

stata svolta in presenza dello stato invalidante che ne ha accentuato il carattere usurante, non potendo estendersi a tutti gli anni di servizio utili ai fini contributivi” (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/05/2005, n° 9960). Se così è, inferisce l’Inps, la mera nozione di “invalidità civile” non sarebbe sufficiente a determinare se effettivamente, in relazione all’effettiva attività lavorativa espletata, vi sia o meno quella maggiore usura che secondo la Suprema Corte costituisce l’elemento fondante della norma di beneficio.

Ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito con condanna alle spese.

4. In esito all’udienza del 12.10.2023 è stata resa sentenza non definitiva n. 188/2023, che ha dichiarato ammissibile il ricorso. Con ordinanza n. 78/2023, resa in pari data, è stato disposto accertamento medico legale al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, con richiesta di esprimere parere in ordine al seguente quesito:

1) Accertare se il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 75%, fin dalla data della domanda di invalidità civile (24.11.2022).

L’ordinanza n. 78/2023 rinviava per il prosieguo all’udienza del 16 maggio 2024, assegnando alle parti il termine di 20 giorni prima dell’udienza per memorie.

5. Con decreto del 10 maggio 2024 il Giudice, considerato che per la prosecuzione del giudizio era fissata l’udienza del giorno 16 maggio 2024; considerato che le operazioni peritali erano iniziate in data 9 aprile 2024 e che non era ancora pervenuto parere medico legale; tenuto conto dell’esigenza di rispettare il termine di 20 giorni prima dell’udienza assegnato alle parti per il deposito di memorie, ha rinviato la trattazione del giudizio all’udienza del 14 novembre 2024.

Con lo stesso decreto, vista la richiesta di parte ricorrente di autorizzare il Collegio Medico ad esaminare nuova documentazione a tal uopo prodotta, ha accolto la richiesta e ha disposto la trasmissione al Collegio medico legale della documentazione depositata in data 9.4.2024, sempre tenuto conto la formulazione del quesito di cui all'ordinanza n. 78 del 12.10.2023.

6. In data 15 maggio 2024 è stato depositato il richiesto parere medico legale il quale, dopo ampia e articolata motivazione, ha riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 79%, fin dalla data della domanda di invalidità civile.

7. All'udienza del 14 novembre 2024 per parte ricorrente è comparso il difensore costituito, Avv. Sergio Lucisano; per l'Inps è comparsa l'Avv. Caterina Battaglia.

L'Avv. Lucisano ha fatto presente che il parere medico legale ha riconosciuto una invalidità pari al 79% e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, riportandosi ai propri atti difensivi e insistendo per le conclusioni vi rassegnate.

L'Avv. Battaglia si è riportata ai propri scritti.

In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'applicazione dell'art. 80 comma 3° l. n. 388/2000 a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche*

amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

2. Prima di procedere all'esame nel merito della controversia deve darsi atto che, a parere dell'Istituto resistente, poiché l'odierno ricorrente è soggetto tuttora in attività di servizio, e poiché nessun provvedimento di pensione a favore dello stesso è stato posto in essere, non sussisterebbe nella specie interesse ad agire, *non avendo il ricorrente diritto, allo stato, al trattamento pensionistico.*

Questo Giudice non condivide questa impostazione.

Dal tenore testuale della disposizione citata si evince che i destinatari del riferito beneficio sono i “lavoratori” dipendenti e non i “pensionati”. Il beneficio è evidentemente invocabile da parte di chi lavora e si matura in concomitanza di una prestazione lavorativa effettivamente resa. Del resto, ove così non fosse, la medesima *ratio* dell'art. 80 comma 3° cit. sarebbe svilita trattandosi di un beneficio teso a consentire l'esodo anticipato dall'attività lavorativa svolta. È quindi evidente che l'interesse a tale “esodo anticipato” sia pienamente radicato in capo al soggetto in servizio, che non è ancora titolare di pensione.

3. Sotto altro aspetto l'Inps lamenta che il beneficio in esame sarebbe limitato al periodo durante il quale *“l'attività lavorativa sia stata svolta in presenza dello stato invalidante che ne ha accentuato il carattere usurante, non potendo estendersi a tutti gli anni di servizio utili ai fini contributivi”*. Il virgolettato dell'Inps si riferisce a una pronuncia della Cassazione - Sezione lavoro, e più precisamente alla sentenza 12/05/2005, n° 9960. Muovendo da questo assunto l'Inps afferma che la mera nozione di “invalidità civile” non sarebbe sufficiente a determinare se effettivamente, in

relazione all'effettiva attività lavorativa espletata, vi sia o meno quella maggiore

usura che secondo la Suprema Corte costituisce l'elemento fondante della norma

di beneficio.

Questo Giudicante non condivide le conclusioni dell'Istituto in quanto ritiene si

fondino su una lettura non condivisibile della sentenza invocata.

In primo luogo, non appare rinvenibile in giurisprudenza alcun precedente che

richiede, in aggiunta al formale riconoscimento dell'invalidità, l'ulteriore prova

delle condizioni usuranti dell'attività concretamente svolta.

Inoltre, dalla lettura integrale del testo della pronuncia invocata si evince quanto

segue: *“La disposizione in esame estende, in sostanza, il beneficio - già riconosciuto dall'art.*

9, c. 2 della legge n. 113 del 1985 e poi dall'art. 2 della legge n. 120 del 1991 ai lavoratori

privi della vista - volto ad incrementare la tutela previdenziale in considerazione della natura

usurante del lavoro svolto. L'identità della formulazione testuale delle norme appena citate

rispetto all'art. 80 della legge n. 388 del 2000 si giustifica proprio per l'identità della loro ratio

il che induce a desumerne l'identità applicativa, limitata solo al periodo durante il quale l'attività

lavorativa sia stata svolta in presenza dello stato invalidante che ne ha accentuato il carattere

usurante in misura tale da giustificare il particolare beneficio accordato dalla legge”.

Nella predetta sentenza si compiono dunque due ordini di affermazioni, che

questo Giudice condivide ma che non corroborano affatto le conclusioni

dell'Istituto.

La prima, secondo la quale non è sufficiente essere invalidi in misura superiore al

74% *“ma occorre il suo riconoscimento formale che si pone come atto costitutivo e certificativo*

delle condizioni determinanti l'accesso ai benefici”; la seconda, secondo cui *“il beneficio in*

questione è riconosciuto solo in relazione a quegli anni di servizio svolti in concomitanza con il

possesso del requisito sanitario; sarebbe, infatti, esorbitante riconoscere il beneficio della

maggiorazione anche per i periodi nel corso dei quali il lavoratore ha goduto di ottima salute, in assenza, quindi, di esigenze di maggiore tutela”.

Questa affermazione non implica una prova ulteriore in ordine alle condizioni di maggiore usura dell'attività svolta, ma si limita a esplicitarne un concetto evidente sotteso alla *ratio* dell'art. 80 comma 3°, ossia che la contribuzione figurativa spetta, fino a un massimo di anni 5, per il solo periodo in cui vi è stato formale riconoscimento di invalidità nella misura prescritta.

Questa lettura è peraltro corroborata anche dal rinvio riconosciuto dall'art. 9, c. 2 della legge n. 113 del 1985 e poi dall'art. 2 della legge n. 120 del 1991.

La prima di queste due disposizioni afferma infatti che “*Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa [...]*”.

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 120 del 1991 statuisce che “*Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa*”.

Nessuna di queste disposizioni, richiamate dalla sentenza citata dall'Istituto, richiedono in alcun modo prova ulteriore di una maggiore usura dell'attività lavorativa; al contrario, esse fissano una presunzione *juris et de jure* da cui discende, quale corollario, la concessione della contribuzione figurativa.

Sicché, l'esaminata eccezione dell'Inps deve essere respinta.

4. Tanto premesso, la sussistenza del requisito sanitario fissato dall'art. 80 comma

3° cit è stata riconosciuta dal parere medico legale del CML presso la Corte dei conti e da esso non v'è ragione di discostarsi.

Il parere, infatti, ha ampiamente dato atto dell'esame della documentazione in atti nonché delle operazioni peritali svolte in contraddittorio; conseguentemente, ha enucleato le distinte patologie sofferte dal ricorrente.

Nel calcolo dell'invalidità complessiva, ha applicato la formula di Balthazard: $IT = (IP1 + IP2) - (IP1 \times IP2)$, da cui deriva una invalidità complessiva pari al $(50\% + 31\% + 40\%) = 79\%$, già presente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 24/11/2022.

Ha quindi concluso determinando la percentuale di invalidità del ricorrente nella misura del 79%.

Queste conclusioni sono ampiamente motivate nel predetto parere, e questo Giudice conviene con detta motivazione.

5. Il ricorso deve dunque essere accolto, nella parte relativa al riconoscimento, in capo al ricorrente M. A., dello *status* di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 79% ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000, fin dalla data della domanda amministrativa del 24 novembre 2022 e sicuramente fino alla data di adozione della presente pronuncia.

6. L'assoluta novità della questione trattata e le persistenti oscillazioni giurisprudenziali sulla ammissibilità dei ricorsi come quello in esame giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo al ricorrente M.

A. lo *status* di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 79% ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000, fin dalla data della domanda amministrativa del 24.11.2022.

Spese compensate.

Così provveduto in Catanzaro il 14.11.2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 14/11/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni